



Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Sicilia

REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.3 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO « S. BIVONA »

Contrada Soccorso s. n. – tel./ fax 092571895 – 092573400

C.M. AGIC83600P

92013 MENFI (Ag)

C.F. 92011610844

e-mail-pec <a href="mailto:agic83600p@pec.istruzione.it">agic83600p@pec.istruzione.it</a>	e-mail <a href="mailto:agic83600p@istruzione.it">agic83600p@istruzione.it</a>	sito-web: <a href="http://www.icsantibivona.edu.it">www.icsantibivona.edu.it</a>
--	--	---

I. C. - "S. BIVONA"-MENFI  
Prot. 0012237 del 15/09/2021  
(Uscita)

MENFI 15 SETTEMBRE 2021

## REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

**VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

**VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**VISTA** la Nota Integrativa al Documento di indirizzo regionale del 13 luglio 2020 emanata in data 26 agosto 2020;

**VISTA** la Circolare Interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020;

**VISTA** la Nota Ministero Istruzione n. 1585 dell'11 settembre 2020;

**VISTA** l'Integrazione DVR-Protocollo Aggiornamento e Rischio Biologico;

**VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

**VISTO** l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.L. n. 111 del 06/08/2021, art.1 comma 6 e art. 9 ter, che ha integrato il D.L. 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19";

**VISTO** il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 21 aprile 2021;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n.0035309;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1237 del 13/8/2021;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. 900 del 18/8/2021;

**VISTO** il "documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022;

**VISTO** il Decreto assessoriale Regione Sicilia n.1187 del 5/7/2021;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale sull'inizio delle lezioni per l'a.s. 2021/2022 n.256 del 6/8/2021;

**VISTO** il PIANO SCUOLA 2021/2022 - "Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

**VISTA** la Nota n. 24564 del 07/09/2021 - U.S.R - Sicilia "Avvio dell'anno scolastico 21/22 – Indicazioni organizzative e di sicurezza";

**CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020 e 2021;

**VISTA** l'Ordinanza n. 134 del 9/10/2020 relativa alle alunne ed agli alunni con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d-bis del DL 22/2020;

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

**VISTO** il verbale della riunione periodica ex art. 35 Dlgs 81/2008 del 13 settembre 2021 relativamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

**VISTO** l'art 1 c. 2 del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 in vigore dal 11/09/2021;

**PREMESSO** che:

- una seria e fattiva responsabilità condivisa gioca un ruolo fondamentale per mantenere il massimo livello di sicurezza realizzabile mediante il diretto coinvolgimento delle famiglie e degli studenti in un patto di alleanza educativa;
- in vista della riapertura dell'attività didattica, alla luce del protocollo di sicurezza emanato dal MIUR, è necessario che ciascun istituto, avvalendosi della consulenza del RSPP e di un medico specialista in medicina del lavoro, adotti un regolamento che diventerà parte integrante sia del Regolamento d'Istituto che del Patto di corresponsabilità educativa.
- per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con consapevolezza, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni delle norme regolamentari d' istituto oltre che alla normativa vigente, gerarchicamente superiore.
- il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
- il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio d'Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
- la mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

## **DELIBERA**

- ✓ Delibera n.11 del Consiglio d'Istituto del 14/09/2021, l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di

tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

## **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente Scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi e, dove sia eventualmente previsto dalla normativa, le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni;
- f) effettuino la misurazione della temperatura corporea a tutti coloro che vengono da fuori.

### Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
  - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
  - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non

sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

#### **Art. 4 - Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

#### **Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta o la guardia medica.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. Gli studenti, le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l'ingresso assegnato.

Nell'attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento mantenendo almeno 1 mt. di distanza ed indossando la mascherina.

4. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (AGIC83600P@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e seguito dall'autorizzazione da parte della Dirigenza.

5. È istituito e tenuto presso gli ingressi delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

7. Il personale scolastico autorizzato procederà al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

#### **Art. 6 - Obbligo di possesso ed esibizione del "Green pass"-Personale scolastico**

1. Al fine di garantire l'avvio del nuovo anno scolastico, tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il

Decreto-legge n. 111/2021 “*Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” del 6 agosto 2021, all’articolo 1, prevede le seguenti misure di sicurezza:

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:
  - bambini di età inferiore a sei anni;
  - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
  - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

2. Al comma 6, lo stesso Decreto introduce, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “**certificazione verde COVID-19**” per tutto il personale scolastico e definisce al contempo un **obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione”** della stessa.

3. Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

4. A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La riammissione in servizio è prevista non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

5. Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “*Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” – Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”.

6. Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse



indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

7. Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

8. Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido. In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del vaccino monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi o data successiva al momento non definita.

9. La verifica del GP avviene tramite:

- apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:

-La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

-L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

-L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

-L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

- Apposita piattaforma resa disponibile sul sistema SIDI che consente la verifica giornaliera della validità del Green pass da parte del Dirigente scolastico o persona da lui delegata.

#### 10. Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- ii. la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- iii. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- iv. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- v. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- vi. numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

### **Art. 7 - Obbligo di possesso ed esibizione del “Green pass”-Personale non scolastico**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021, dal protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2021-2022 e dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 122 del 10/09/2021, questa istituzione scolastica adotta le prescrizioni previste che di seguito vengono sinteticamente riportate:

CHIUNQUE desideri accedere all'interno dell'istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19: tale misura non si applica agli alunni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

2.. La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:

-La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

-L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

-L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

-L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello dell'avventore.

### **Art. 8 - Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le alunne e gli alunni devono aiutare i genitori a monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e, del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità (Scuola Primaria e SS IG) e del Patto di Alleanza Educativa Scuola Infanzia/Famiglie e, quindi, chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Gli alunni della scuola dell'infanzia che durante l'ingresso non accettano il distacco dai genitori e che manifestano di non voler rimanere a scuola, non potendo gli insegnanti contenerli per le norme anticovid non possono fermarsi per motivi di sicurezza.

5. Per tutta la durata dell'emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

6. I genitori, nel caso in cui i propri figli avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono farli rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il pediatra, il medico di famiglia o la guardia medica.

7. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia/pediatra, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

#### **Art. 9 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di C/da Soccorso S.N.C., il Plesso "Mazzini" di Via Mazzini, il Plesso "G. Lombardo Radice" di Via Pirandello, il Plesso "A. Palminteri" di Via Volpe, il Plesso "N. Cacioppo" di Corso dei Mille e il Plesso "Boccaccio" di Via Boccaccio. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica, sulla base dei dati forniti dall'RSPP in merito al contenimento di tutti gli spazi dei diversi plessi. Ciascuna delle sedi è stata suddivisa in settori dall'RSPP, settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche/spazi comuni/laboratori/ bagni al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore dei sei edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive classi/sezioni devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, sono consentiti l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe/seziona verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando vi si devono recare, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, indossando la mascherina,

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;

- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Le alunne e gli alunni della scuola primaria e sec. I grado durante gli intervalli resteranno in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda rigorosamente personale o per bere mantenendo in ogni caso la distanza interpersonale di almeno 1 m. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette d'acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.

6. E' possibile, sempre su autorizzazione del docente, alzarsi dal posto qualche minuto mantenendo sempre il distanziamento.

7. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d'aria.

8. Gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni mantengano il distanziamento fisico per tutta la durata dell'intervallo.

#### **Art. 10 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni**

Vedasi i Protocolli di Sicurezza anti contagio Covid19 "Rientriamo a Settembre" redatti per i singoli plessi dell'Istituto Santi Bivona.

#### **Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si dovessero svolgere in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima prevista dalla normativa vigente. Dentro l'aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori che consentono un'immediata percezione dell'eventuale "perdita di posizione", inducendo ad una conseguente ripresa della medesima. Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non siano nella posizione corretta è chiamato a collaborare segnalando e invitando a ripristinare la posizione all'interno degli appositi spazi. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica.

4. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, (spazi esterni, palestra) gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

5. Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, in zona bianca le alunne e gli alunni possono togliere la mascherina, con distanziamento di 2 metri durante le attività sportive in palestra e negli spazi esterni.

Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche:

-nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali

-in zona gialla e arancione si svolgeranno attività unicamente di tipo individuale con distanziamento di 2 metri e senza utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree.

6. Durante le eventuali attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le alunne e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale e ad indossare la mascherina.

7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, sale convegni, biblioteche e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, indossare la mascherina come da normativa vigente e rispettare le regole in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

#### **Art. 10 – Giustificazione assenze**

1. Così come previsto dalla normativa che regola il ritorno in classe delle alunne e degli alunni della Scuola dell'Infanzia, i genitori dovranno produrre certificazione medica per assenze dai 3 giorni in su ai fini della loro riammissione alle attività didattiche.

2. Per quanto concerne, invece, le alunne e gli alunni che frequentano le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado ad oggi, in attesa di ulteriori disposizioni da parte degli Enti competenti, rimane in vigore quanto previsto dall'art. 30- Capo V- alunni "Giustificazione assenze" del Regolamento Generale d'Istituto.

#### **Art. 11 – Servizio mensa**

1. Nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia, nelle classi a tempo pieno della Scuola Primaria ed a tempo prolungato della Scuola Secondaria di I grado, il servizio mensa verrà erogato all'interno di appositi locali idonei al mantenimento del distanziamento.

2. Prima di raggiungere il refettorio, all'orario stabilito per la refezione, secondo un ordine stabilito dalle docenti responsabili di plesso, gli alunni a classe, si recheranno in bagno per il lavaggio delle mani ovviamente nel rispetto delle misure di distanziamento e di sicurezza (uso delle mascherine) previsto dai protocolli di istituto avendo cura di liberare la superficie del banco da ogni corredo scolastico per consentire al collaboratore scolastico di igienizzare le superfici e garantire l'areazione dei locali.

3. Nel refettorio gli alunni entrando dall'accesso individuato per la classe si sistemano nelle postazioni loro indicate apparecchiate con tovaglie e stoviglie monouso. Indossando la mascherina, saranno serviti dagli operatori del servizio dotati di tutti i dispositivi di protezione previsti.

4. I sigg. docenti incaricati della vigilanza presteranno la massima attenzione a che tutte le operazioni siano eseguite nel rispetto delle misure previste dai protocolli di istituto. E' necessario evitare, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri e igienizzare frequentemente le mani con i prodotti disponibili nei locali scolastici.

5. Le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i commensali dovranno essere mantenute fisse. Nel caso di presenza in mensa di personale esterno all'Amministrazione scolastica, questo deve rispettare le stesse regole previste per il personale scolastico.

6. Dopo il pasto gli alunni si recheranno in classe secondo le norme dettate al comma 1 del presente articolo.

7. I locali interessati al servizio di mensa scolastica andranno opportunamente areate e i banchi igienizzati al termine della lezione che precede il servizio di refezione e al termine dello stesso pasto.

8. Qualora gli approvvigionamenti delle materie prime dovessero risultare difficoltosi, con l'Ente Comune e la ditta concessionaria del servizio si studieranno soluzioni per semplificare i menù previsti.

**La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari che per le studentesse e gli studenti avranno conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.**

#### **Art. 12 - Misure specifiche di prevenzione riguardanti la scuola dell'infanzia**

1. Non è ammesso l'ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini possono farne a meno.

2. Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell'infanzia, non potrà essere condiviso con altre sezioni. I giochi dell'infanzia saranno igienizzati giornalmente.

3. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza che andranno rigorosamente rispettati. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata e l'uscita come comunicati con apposite comunicazioni.

4. Per l'accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell'infanzia è consentito l'accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina e previa esibizione del green pass, limitatamente all'atrio. E' fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell'infanzia di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all'insegnante di sezione o al collaboratore scolastico.

5. All'ingresso e all'uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l'accompagnamento o il ritiro del bambino.

6. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, sarà applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico.

7. Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a giorni 3 la riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta o Medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

8. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta

9. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.

10. Per agevolare l'inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l'attività di accoglienza all'aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l'ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l'inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente.

### **Art. 13 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Per la Scuola dell'Infanzia ci si dispone in fila per uno ordinata e distanziata. Le diverse sezioni appartenenti allo stesso plesso redigeranno per iscritto una turnazione oraria. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado si accederà ai bagni uno per volta (WC maschi e WC femmine)

2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, dovrà disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, lo segnalerà al docente responsabile di plesso che avrà cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti della classe condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

### **Art. 14 - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali



autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti devono mantenere la mascherina e rispettare il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

4. La partecipazione in videoconferenza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici atti a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- visione degli atti della riunione;
- intervento nella discussione;
- scambio di documenti;
- votazione;
- approvazione del verbale seduta stante o meno

5. Nello svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza, si utilizzano apposite piattaforme che permettano l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni in sicurezza, limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la riservatezza dei lavori. La piattaforma consente, inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento.

6. La convocazione delle riunioni degli Organi Collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere pubblicata, a cura del Dirigente Scolastico, sul sito web della Scuola, almeno 5 giorni prima della data fissata. Qualora fosse necessario per situazioni imprevedibili ed indifferibili, la convocazione può essere pubblicata anche 24 ore prima dell'adunanza. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e del link di accesso alla videoconferenza.

7. Le sedute degli Organi Collegiali sono aperte e chiuse dal Presidente che ne regola lo svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante. È compito del Segretario della seduta verificare, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, la presenza del numero legale dei partecipanti. Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la riunione ordinaria:

- regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- partecipazione alla consultazione almeno della maggioranza +1 dei convocati;

- la delibera della riunione deve indicare il numero di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto sopra specificato è verificata e garantita da chi presiede l'Organo Collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta.

8. Nell'ipotesi in cui, nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la riunione dovrà essere rinviata ad altro giorno.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza, sono considerati assenti giustificati.

### **Art. 15 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone; inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune, nelle aule e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. La Scuola fornirà, comunque, a ciascuna sezione/classe dei flaconi di gel igienizzante.

3. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

4. I bambini della scuola dell'infanzia potranno portare una scatola o una valigetta in plastica ove riporre il proprio materiale didattico che rimarrà in appositi mobili della scuola.

### **Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno, nonché la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle attività, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

8. Con cadenza quindicinale e sulla base della programmazione predisposta dal DSGA, i collaboratori scolastici (formati all'uopo), a turno, effettueranno una igienizzazione particolare di tutti i plessi scolastici utilizzando gli apparecchi compressori (di cui la Scuola si è dotata) che agiscono con disinfettante-detergente ad azione tuberculocida, battericida, lieviticida e virucida.

### **Art. 15 - Modalità di svolgimento delle lezioni dei corsi di strumento musicale**

#### Strumenti studiati nell'Istituto:

- Flauto traverso
- Violoncello
- Pianoforte
- Violino

#### Aule dedicate allo strumento

Per l'insegnamento pomeridiano dello strumento nell'Indirizzo Musicale sono state identificate le seguenti aule:

Aula Violino- Corridoio scuola sec. I grado- Aula appositamente dedicata

Aula Pianoforte- Corridoio scuola sec. I grado- Aula appositamente dedicata

Aula Flauto traverso- Corridoio scuola sec. I grado- Aula appositamente dedicata- laboratorio informatico

Aula Violoncello: Corridoio scuola sec. I grado- Aula appositamente dedicata

### Accoglienza allievi

Gli insegnanti accoglieranno, secondo una turnazione concordata con la Dirigenza, i ragazzi che hanno lezione alla prima ora pomeridiana. I posti che potranno utilizzare saranno contrassegnati. Gli allievi faranno una breve pausa/panino, che sarà effettuata sotto la sorveglianza dei docenti di strumento presenti. Per ragioni di sicurezza, tutti gli allievi che non hanno la prima ora pomeridiana non potranno permanere nell'Istituto in attesa della propria lezione.

### Lezioni di strumento

Le due lezioni settimanali di strumento saranno una di pratica individuale e una di pratica collettiva.

### Lezioni di gruppo.

Durante le lezioni collettive in gruppi di pochi allievi (massimo 3-2 strumento a fiato), gli alunni con i propri strumenti musicali saranno posizionati ad almeno 1,5 metro di distanza tra loro o, se possibile, ulteriormente distanziati. Si prega di prendere come riferimento la posizione dei banchi nelle aule, che non dovranno essere spostati.

### Lezioni singole

Il docente di strumento e il singolo allievo saranno a distanza. Nel caso in cui il docente si debba avvicinare all'alunno a distanza inferiore ai 2 metri, dovrà indossare le opportune protezioni (mascherina, eventuali guanti monouso per toccare lo strumento dell'allievo, solo se strettamente necessario a fini didattici) e invitare l'allievo a fare lo stesso. Nei casi in cui non fosse possibile indossare guanti monouso (da cambiare ad ogni singolo utilizzo) per la singolarità dello strumento, il docente dovrà igienizzarsi accuratamente le mani prima e dopo aver toccato lo strumento dell'allievo. Il docente dovrà ricordare all'allievo di igienizzarsi le mani all'inizio della lezione e tutte le volte in cui il suo strumento e altri ausili verranno toccati dall'insegnante. Durante le lezioni di pianoforte, con l'utilizzo delle tastiere della scuola, si prevede un solo alunno per tastiera e si eviteranno quindi le "quattro mani". Considerato il fatto che l'uso dello strumento non è esclusivo, pur prevedendo un'accurata igienizzazione della tastiera tra un allievo e il successivo, la necessità di assicurare maggiore protezione a tutti richiede che gli alunni indossino la mascherina per l'intera durata della lezione.

Per quanto riguarda i violoncelli, i violini e i flauti gli alunni dovranno scrivere il proprio nome sulla custodia e portarli personalmente al mattino o direttamente il pomeriggio per la loro lezione. Si ricorda che i genitori non possono accedere ai locali scolastici.

Gli strumenti portati al mattino devono essere lasciati dagli allievi nelle aule laboratorio che saranno loro indicate dai docenti il primo giorno di lezione. Studenti e docenti dovranno seguire le seguenti regole:

- evitare il contatto fisico
- evitare l'uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggio, spartito, plettro, etc...)
- evitare lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.
- Indossare la mascherina come previsto dal Regolamento generale dell'Istituto, igienizzarsi le mani.

### Igienizzazione aule

Sarà cura degli insegnanti di strumento aerare gli ambienti e provvedere a far igienizzare o a igienizzare personalmente le superfici utilizzate dai ragazzi al termine di ogni lezione, singola o di gruppo, e/o durante le lezioni nel caso in cui fosse necessario (sedia e banco, se utilizzato). Inoltre dovrà essere rispettato il normale Protocollo in uso al mattino (sanificazione delle mani all'ingresso, uso della mascherina in tutti gli spostamenti, distanza di sicurezza di almeno un metro, ecc.) .L'insegnante di pianoforte igienizzerà la tastiera dello strumento al cambio dell'ora.

7. Intervento su casi sospetti di contagio da SARS-CoV-2. Nel caso in cui un alunno presenti sintomatologia compatibile con contagio da COVID –, il docente deve:

- chiamare il collaboratore e chiedergli di accompagnare l'allievo nella stanza disposta per l'isolamento.
- il docente dovrà immediatamente contattare la famiglia dell'alunno affinché venga a prelevare tempestivamente e chiamare il referente Covid-19, o il suo sostituto, per segnalare il caso;
- il referente Covid-19 (o il suo sostituto) provvederà a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico dell'episodio.

### Misure di protezione specifiche

1) Per quanto riguarda la gestione della condensa e della saliva, è essenziale evitare gocciolamenti o versamenti di liquido a terra o su superfici, poiché è potenzialmente infettivo. Raccogliere i liquidi in salviette, fazzoletti monouso o piccoli contenitori da gettare e pulire accuratamente al termine dell'esecuzione. Pulire eventuali superfici venute a contatto con il liquido tramite detergenti disinfettanti, anche il pavimento, secondo le

prescrizioni. Se si viene a contatto diretto con il liquido, lavare e disinfettare immediatamente le mani. Queste prescrizioni valgono anche in ambienti esterni.

2) Tra i musicisti di strumenti a fiato (flauto) , durante l'esecuzione è necessario rispettare una distanza sul lato destro di almeno 2 metri e dovranno essere protetti da un pannello trasparente (ad esempio in plexiglass) per evitare l'effetto aerosol verso altri musicisti, di un'altezza sufficiente a proteggere chi suona di fronte e lateralmente per evitare l'effetto aerosol verso il musicista seduto di fianco. Mantenere in ogni caso una disposizione il più sfalsata possibile. Il distanziamento va mantenuto sia al chiuso che all'aperto, e vale comunque la regola che più distanti si è, meglio è.

3) Al termine della prova pulire le superfici, con particolare attenzione nell'area degli strumenti a fiato. Pulire inoltre le sedie, i leggi, il pavimento e anche le protezioni sopra citate, seguendo le corrette prescrizioni di pulizia.

4) Per quanto riguarda le percussioni, organizzare lo spazio in modo da evitare il più possibile gli spostamenti durante le prove; lo scambio di mazze, parti di strumento o strumenti musicali deve essere evitato.

7) Si consiglia anche l'utilizzo di guanti protettivi, se l'uso dello strumento musicale non ne viene pregiudicato, in quanto durante l'attività musicale c'è rischio di contatto con aree o superfici contaminate.

8) Si raccomanda di non condividere e di non lasciare i propri strumenti musicali all'interno della sede, anche per facilitare le operazioni di sanificazione. Stessa cosa per altri eventuali accessori degli strumenti.

9) Prestare attenzione anche agli spartiti musicali, vista la difficoltà di sanificarli; evitarne la condivisione e non lasciarli in sede.

10) La sanificazione di ambienti, superfici e oggetti utilizzati deve essere fatta al termine di ogni lezione. Bisogna sanificare tutto quanto può essere venuto a contatto con l'allievo, e quindi: sedia, leggio, pannello divisorio, maniglie delle porte, servizi igienici in caso di utilizzo, il pavimento, ecc....

11) Garantire un frequente ricambio d'aria, specialmente nelle pause tra una lezione e la successiva.

#### Pulizia degli strumenti musicali Norme igieniche generali

1) Ogni musicista dovrebbe avere il proprio strumento personale; se ciò non fosse possibile, ogni musicista deve possedere almeno la propria imboccatura.

2) Le ance non devono essere assolutamente condivise.

- 3) Gli strumenti devono essere correttamente smontati e puliti alla fine di ogni esecuzione.
- 4) Cambiare sempre il panno con cui si asciuga lo strumento, se ciò non fosse possibile, conservarlo in una custodia a parte o, almeno, avere cura di non riporlo ancora umido.

#### Pulizia degli strumenti a fiato

- 1) Le imboccature dovrebbero essere igienizzate con cura almeno una volta a settimana.
- 2) Per la pulizia è consigliato lo spazzolamento dell'imboccatura per almeno 1 minuto, con spazzolino a setole morbide e collutorio. Per una disinfezione accurata, riempire di collutorio un contenitore atto a ospitare l'imboccatura e posizionare le parti che entrano in contatto con pelle e saliva verso il basso.
- 3) Dopo 1-5 minuti di immersione, procedere allo spazzolamento delle superfici, per almeno 1 minuto. Potrebbe essere necessario ripetere questo passaggio se l'imboccatura fosse eccessivamente sporca. Ci si può avvalere anche di scovolini di dimensioni ridotte per raggiungere meglio le zone strette dell'imboccatura.
- 4) Sciacquare accuratamente.
- 5) Durante questi passaggi bisogna porre attenzione nel maneggiare le parti in sughero degli strumenti per proteggerle dall'umidità.
- 6) Deporre le componenti su un panno o un tovagliolo di carta e asciugarle accuratamente (anche all'interno).
- 7) La decontaminazione delle ance con questo metodo può essere efficace, ma può provocare il prematuro deterioramento di quelle ance realizzate con materiali naturali.

#### Pulizia degli strumenti non a fiato

Per gli strumenti musicali che non siano a fiato, ovvero percussioni, cordofoni e altri, pulire con particolare accuratezza le superfici di contatto, seguendo le prescrizioni specifiche in base al tipo di strumento.

### **Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

VEDASI L'ALLEGATO 1 AL PRESENTE REGOLAMENTO: "Gestione eventuali casi asintomatici"

### **Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni con gravi patologie o immunodepressi**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata, su richiesta dello stesso lavoratore, dal medico competente, dall'INAIL, dalle ASL o dai Dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle Università. La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.

2. È compito del MC supportare il DS nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

3. Procedura per identificare eventuali situazioni di fragilità:

- il lavoratore richiede al DS di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al MC, al momento della visita, la documentazione relativa alle patologie pregresse diagnosticate;

- il DS invia apposita richiesta al MC (o ad uno degli Enti competenti alternativi). Allo stesso MC, il DS fornisce dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla Scuola per mitigare il rischio da Covid19.

- Dopo la visita (può essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico), il MC può esprimere giudizio di "idoneità" (fornisce in tal caso indicazioni per adottare soluzioni maggiormente cautelative per il lavoratore) o di "inidoneità temporanea".

4. L' "inidoneità temporanea" per il docente può essere di due tipi:

a) "inidoneità temporanea" a svolgere qualsiasi attività lavorativa: in questo caso il docente va collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal MC;

b) "inidoneità temporanea" del docente alla specifica mansione: il docente, a richiesta, può essere utilizzato in altri compiti (in base alla sua preparazione ed alla esperienza professionale maturata); in tal caso, il DS trasmette la documentazione tutta all'USR per assumere contezza se esistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione in altri compiti. Qualora il docente non effettui tale richiesta, dovrà fruire dell'istituto dell'assenza per malattia per tutto il periodo di vigenza dell' "inidoneità temporanea"

5. Per il personale ATA:

- in caso di "idoneità con prescrizioni", il DS provvederà a fornire ulteriori DPI, ad adeguare gli ambienti di lavoro e i tempi della prestazione lavorativa;

- in caso di "inidoneità temporanea", il DSGA e gli AA possono svolgere la loro attività lavorativa in modalità agile;

- in caso di "inidoneità temporanea" per i CS ad alcune mansioni (in base al profilo di appartenenza), l'utilizzazione può essere disposta con funzioni parziali del profilo;

- in caso di "inidoneità temporanea" per i CS ad ogni mansione del profilo, il DS valuterà se sia possibile la sua utilizzazione nell'Istituto in mansioni equivalenti; se non fosse possibile, il CS può richiedere di essere utilizzato presso altre Istituzioni Scolastiche ed Educative; nel caso non fosse possibile tutto ciò, il CS fruirà, per tutto il periodo, dell'ufficio della malattia e sarà sostituito, ai sensi della normativa vigente.



## 6. Percorsi di apprendimento per gli alunni con gravi patologie o immunodepressi<sup>1</sup>

- a) Al fine di garantire il diritto allo studio alle alunne e agli alunni che si trovino ad affrontare patologie gravi o forme di immunodepressione certificate e con impossibilità di seguire l'ordinaria attività didattica in presenza a causa di un rischio particolarmente elevato di contagio nei confronti dell'infezione da COVID-19, sono attivati dei percorsi di DDI ovvero ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.
- b) I docenti contitolari della classe o i consigli di classe garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dell'alunna/o di cui al punto 1, una modulazione adeguata dell'offerta formativa di DDI attraverso una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona.
- c) Saranno assicurate dalle 10 alle 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona (come previste dalle linee guida ministeriali in caso di DAD) con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. L'orario delle attività didattiche che sarà predisposto terrà conto:
  - della possibile rimodulazione dell'orario in vigore al momento della sospensione, per l'alunna/o, delle attività didattiche in presenza;
  - della ripartizione oraria disciplinare (vedasi allegato C), in modo da garantire un **proporzionale spazio settimanale a tutte le discipline sia in modalità sincrona che asincrona.**
- d) Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, sarà possibile fare ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione (ad esempio nel caso di verifiche/esercitazioni o attività didattiche di durata superiore ai 60 minuti) o alla "compattazione" di due discipline dello stesso ambito.
- e) Ogni videolezione coprirà indicativamente l'unità temporale di 60 minuti per disciplina con disconnessione di 10 minuti tra una lezione e l'altra (coincidente con il cambio ora/docente). In una "giornata scolastica" dovranno, essere garantite: da 2 a 3 videolezioni calendarizzate al mattino per la scuola primaria, dal lunedì al venerdì; almeno n. 3 videolezioni al mattino, per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, dal lunedì al venerdì (vedasi allegato C – Ipotesi di ripartizione orario disciplinare DAD).
- f) In caso di esigenze particolari, eventuali variazioni all'orario dovranno essere concordate con il Consiglio di classe.
- g) Punto di riferimento per i collegamenti sarà l'orario settimanale delle lezioni in presenza, ad eccezione della prima e dell'ultima ora. Ciascun docente dovrà segnalare il proprio orario di lezione attraverso la bacheca del registro elettronico e avvisare tempestivamente la famiglia in caso di variazioni orarie.
- h) Durante le attività sincrone con l'interno gruppo classe, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno della stanza creata nel registro elettronico Archimede, avendo cura di non riprendere gli alunni in presenza.
- i) Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona anche su base quindicinale.

- j) Sarà oggetto di contrattazione decentrata d'Istituto un tot numero di ore espletato dai docenti al di fuori del proprio monte ore di lezioni settimanali, per la predisposizione delle attività in modalità asincrona.
- k) Al consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene, come rappresentato dalle Linee guida, che qualsiasi modalità di verifica delle attività svolte in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi nel registro elettronico o di avviarli alla conservazione all'interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall'istituzione scolastica (drive di GSUITE).
- l) Ai fini dell'inclusione degli alunni con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui al presente Documento.
- m) Tutti i docenti del consiglio di classe assumono l'impegno di proporre materiale adeguato, opportunamente personalizzato, nonché di sostenere con ogni mezzo a disposizione la didattica digitale erogata per l'alunna/o di cui al punto 1 con disabilità o BES, al fine di perseguire gli obiettivi didattici, formativi ed educativi previsti dal PEI o dal PDP.
- n) Sarà compito precipuo dei docenti di sostegno definire, in stretta e continua intesa con la famiglia, nonché in sinergia con i colleghi curricolari, i tempi di lezione, i mezzi e gli strumenti integrativi necessari a rendere efficace e praticabile il percorso didattico per l'alunna/o con disabilità. Sarà importante prevedere l'adozione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle normative in vigore (inclusa la registrazione dei momenti più significativi delle lezioni, nel rispetto della normativa sulla privacy).
- o) Durante le lezioni in modalità mista gli studenti "fragili" devono osservare le regole di comportamento previste per le lezioni a distanza, mentre gli studenti in classe devono attenersi alle regole previste in presenza. In nessun caso possono essere registrate immagini degli studenti presenti in classe.
- p) Nei casi di disabilità grave associata a "fragilità" certificata, in cui sia necessario garantire la presenza dell'alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive o socio-culturali, sentiti il pediatra di libera scelta, il Dipartimento di Prevenzione e d'intesa con le famiglie, la scuola potrà adottare forme organizzative idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle lezioni.

#### **Art. 18 – Concessione in comodato d'uso di device (PC e/o tablet) e acquisto connettività**

1. Nel caso in cui si dovesse far ricorso alla DDI la Scuola, dopo aver appurato a mezzo rilevazione interna, le necessità dell'utenza priva del mezzo informatico o di connettività, sulla base della disponibilità sia dei device in dotazione che dei fondi da utilizzare per l'acquisto di connettività, elaborerà delle graduatorie interne in relazione all'ultima dichiarazione ISEE presentata dalle famiglie. Se la famiglia non ne fosse al momento in possesso, può autodichiarare momentaneamente l'importo e riservarsi, nel corso dei successivi 15 giorni, di presentare la documentazione suddetta.

2. I docenti a TD che risultassero sprovvisti di device per l'eventuale espletamento della DaD, possono farne richiesta alla Scuola. Compatibilmente con la disponibilità degli strumenti disponibili, la concessione in comodato d'uso a chi ne facesse richiesta seguirà i seguenti criteri:

- incarico a TD;
- supplenza temporanea;

- cattedra oraria completa/spezzone orario;
- dichiarazione di non possesso dello strumento informatico.

3. Il comodato d'uso, relativamente ai punti 1 e 2, prevede la stipula di un accordo che il beneficiario è tenuto a rispettare in tutti i suoi punti.

### **Allegati al presente Regolamento**

- ALLEGATO 1: Gestione di eventuali casi sintomatici
- ALLEGATO 2: Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente
- ALLEGATO 3: Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA
- ALLEGATO 4: Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni

## **ALLEGATO 1: Gestione di eventuali casi sintomatici**

Nel caso in cui una persona presente a scuola, sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" (Gestione di una persona sintomatica in azienda), che ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico ed in base a quanto previsto dal rapporto ISS.

### **1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente COVID d'Istituto.

Il Referente COVID d'Istituto o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

Si procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti, in ogni caso dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 1.5 metri e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale o servizi sanitari.

Anche l'alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica;

nel caso in cui l'alunno fosse privo di mascherina, questa gli verrà fornita immediatamente.

In assenza di mascherina si deve utilizzare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, nel contenitore predisposto dentro un sacchetto.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

Va effettuata la pulizia e disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

I genitori devono contattare il MMG (medico di medicina generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione (DdP) provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).

La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Il Referente COVID d'Istituto deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato.

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

**Se il tampone naso-oro-faringeo è negativo**, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Sono stati individuati in ogni plesso spazi di isolamento di soggetti sospetti che saranno oggetto di sanificazione dopo l'utilizzo.

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato.

La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di una mappatura da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico.

In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico.

Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l'effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza.

Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.

## **2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio.**

L'alunno deve restare a casa.

- I genitori devono informare il MMG.

- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente.

### **3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; accompagnare l'operatore, mantenendo una distanza di 1.5 mt. Nel locale isolamento, contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.
- Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

### **4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio**

- L'operatore deve restare a casa e informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

### **5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe**

- Il Referente COVID d'Istituto deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

#### **6. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso positivo**

- Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
- Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

#### **RIAMMISSIONE PERSONALE E STUDENTI AL TERMINE DEL PERIODO DI ISOLAMENTO**

L'eventuale riammissione del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la **certificazione medica** da cui risulti la "**avvenuta negativizzazione**" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e seguito dall'autorizzazione alla riammissione da parte della dirigenza

## ALLEGATO 2: Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al **proprio domicilio** in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie.
3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali).
4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di **informare** tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente Covid d'Istituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
5. Va mantenuto il **distanziamento** fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.
6. La disposizione dei **banchi e delle cattedre** non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti appositi segnaposti (nelle gambe anteriori).
7. Ove possibile, e nel rispetto dell'autonomia didattica, sono da favorire **attività all'aperto**.
8. Deve essere evitato ogni **assembramento** nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack. L'utilizzo delle aule/spazi dedicati al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro.
9. Si raccomanda l'utilizzo delle **comunicazioni telematiche** per tutte le situazioni non urgenti.
10. Usare la **mascherina** fornita dall'istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie, (quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto ed in tutti gli spostamenti, entrata e uscita). Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
11. Mascherine e altri DPI sono disponibili nei singoli plessi (rivolgersi al responsabile di plesso). I DPI vengono smaltiti in appositi contenitori
12. Le docenti della **scuola dell'infanzia** indossano sempre la visiera in plexiglass e all'uopo la mascherina chirurgica durante la giornata scolastica.
13. Particolare attenzione deve essere dedicata alla relazione con gli alunni **disabili**. L'inclusione è il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti).
14. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso **estensivo** delle mascherine al di là del previsto distanziamento.
15. È necessario evitare attività che comportino un possibile **aumento di emissioni respiratorie** (ad es. canto e strumenti a fiato). Per l'indirizzo **musicale**, la musica di insieme per il momento si svolgerà soltanto all'interno delle singole classi di strumento (max n.6 alunni distanziati 2 metri l'uno dall'altro). Le lezioni individuali di flauto traverso si effettueranno utilizzando barriere parafiato.
16. Per le attività di **educazione fisica**, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
17. Durante le lezioni e durante il consumo del **pasto** a scuola i docenti devono garantire il **distanziamento** previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima dei pasti e della merenda.



18. Durante le lezioni devono essere effettuati **ricambi di aria** il più frequentemente possibile. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
19. Si raccomanda l'**igiene** delle mani e l'utilizzo del gel **igienizzante** messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
20. In tutti gli ordini di scuola è necessario favorire una accurata **igiene delle mani** attraverso lavaggi con il sapone e l'utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col sapone.
21. Fa parte della cura educativa dei docenti **sensibilizzare** gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.
22. Si raccomanda di controllare l'**afflusso ai bagni** degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta al bisogno (1 alunno e 1 alunna) per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° Grado.  
I piccoli della Scuola dell'Infanzia verranno condotti in fila per uno, con il dovuto distanziamento nei bagni dai docenti delle sezioni, in base ad una calendarizzazione degli orari.

23. Il **registro elettronico**, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.

24. Sono da evitare attività da parte di **personale esterno**, salvo situazioni particolari autorizzate dal DS.

Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni nel quale sono riportate indicazioni prescrittive anche per i docenti.

### **ALLEGATO 3: Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA**

#### **Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)**

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al **proprio domicilio** in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente.
3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di **informare** tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente Covid d'Istituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
5. Si raccomanda l'**igiene delle mani** e l'utilizzo di **gel igienizzante** messo a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all'utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.
6. Leggere attentamente la **cartellonistica** anti Covid-19 presente nei locali scolastici.
7. Una volta terminati, richiedere i DPI al DSGA. I DPI devono essere smaltiti negli appositi contenitori.
8. Nei rapporti con l'utenza utilizzare le **postazioni dotate di parafiato** in plexiglas. Indossare la **mascherina** fornita dall'istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina.
9. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso **estensivo** delle mascherine al di là del previsto distanziamento.

#### **Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)**

1. Rimanere alla propria **postazione di lavoro** durante l'attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza.
2. Controllare l'accesso agli uffici di segreteria tramite **appuntamenti** con l'utenza.
3. Favorire sempre, ove possibile, **rapporti telematici** con l'utenza.
4. Controllare che, da parte dell'utenza, venga rispettato il **distanziamento** previsto.

#### **Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici)**

1. Compilare il **registro per il tracciamento delle presenze** di utenti esterni, facendo attenzione alla tutela della privacy del visitatore, far compilare a ciascuno autodichiarazione ed effettuare il controllo della temperatura col termoscanner.
2. Controllare che venga rispettato il **distanziamento** previsto.
3. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e ripristinarla, se necessario.
4. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l'igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad **utilizzare i DPI** prescritti per l'uso.

5. La richiesta dei DPI verrà predisposta dal DSGA e gli stessi vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le **istruzioni** che vengono fornite per il loro corretto utilizzo.
6. Per il personale addetto alla **ricezione delle telefonate**: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.
7. Per il personale addetto alle **pulizie** degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine e con altro DPI se previsto.
8. Dopo aver **conferito** la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
9. Il personale che si reca presso **l'ufficio postale** o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti.
10. Nel corso dell'attività lavorativa, **arieggiare** il più frequentemente possibile i locali.
11. Assicurare la presenza nei bagni di **carta igienica, dispenser di sapone liquido e rotoli** di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di **gel** igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici.
12. Effettuare la **pulizia** quotidiana e la **sanificazione** periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.
13. Sempre per quanto concerne la pulizia e la sanificazione, si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre/lavagne, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti del montascale etc utilizzando prodotti disinfettanti, possibilmente con azione virucida e areando i locali.
14. Qualora il plesso ospiti bambini al di sotto dei sei anni si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
15. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Dovrà essere posta, pertanto, particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici per almeno due volte al giorno. In tali locali le finestre devono rimanere sempre aperte.
16. Compilare e sottoscrivere il **registro delle pulizie**, sulla base del cronoprogramma delle pulizie predisposto dal DSGA, con la massima attenzione.
17. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di **reintegro** di materiali e attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l'espletamento degli ordini di acquisto.
18. I collaboratori scolastici, con formazione specifica, a turno e con cadenza quindicinale, sulla base della programmazione predisposta dal DSGA, effettuano una particolare igienizzazione di tutti i plessi dell'Istituto utilizzando gli apparecchi compressor ( di cui la Scuola si è dotata) che agiscono con disinfettante-detergente ad azione tuberculocida, battericida, lieviticida e virucida.

#### ALLEGATO 4: Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni

1. Le famiglie effettuano il controllo della **temperatura** corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020.
2. I genitori **non devono assolutamente mandare a scuola** i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento.
3. Tutti gli alunni della scuola **primaria** e **secondaria** devono essere dotati dalla famiglia di **mascherina chirurgica**, da usare per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici. È prevista la distribuzione di mascherine chirurgiche da parte della scuola, in base alla disponibilità derivante dalle consegne da parte del Commissario Straordinario.
4. Non è ammesso l'**ingresso a scuola dei genitori**, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno.
5. Per l'accompagnamento ed il ritiro dei bambini della Scuola dell'Infanzia, è consentito l'accesso ai locali ad un solo genitore munito di mascherina. E' fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la Scuola dell'Infanzia di accedere alle aule/sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità, rivolgersi al docente di sezione o al collaboratore scolastico.
6. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata e per l'uscita ( valido per i tre Ordini di scuola).
7. Il **materiale didattico** di ogni classe/sezione (inclusi i giochi della scuola dell'infanzia) non può essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell'infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati.
8. Non è consentito utilizzare **giochi portati da casa**, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell'infanzia.
9. Gli alunni devono evitare di condividere il proprio **materiale scolastico** con i compagni.
10. E' fatto divieto di lasciare a scuola **oggetti personali**, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
11. Gli alunni appenderanno giubbotti e zaini vuoti in attaccapanni personalizzati.
12. Al cambio dell'ora è effettuato un **ricambio dell'aria** nell'aula, aprendo le finestre. Il ricambio d'aria sarà effettuato comunque il più frequentemente possibile, in tutte le scuole, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
13. Al fine di evitare assembramenti, l'**accesso ai bagni** è consentito uno per volta (1 maschio e 1 femmina), durante l'orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° Grado). I piccoli della Scuola dell'Infanzia verranno condotti in bagno dai docenti in fila per uno (con il dovuto distanziamento) in base ad una calendarizzazione oraria.
14. Gli alunni devono **lavarsi bene le mani** ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con rotolo di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile del gel disinfettante, ma i genitori sono invitati a fornire ai figli un **kit personale** composto da mascherina di ricambio, confezione individuale di gel e fazzoletti di carta.
15. Per l'intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la **merenda**, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Anche il servizio mensa (per le sezioni di scuola dell'infanzia, le classi a tempo pieno della Scuola Primaria e a tempo prolungato della Scuola secondaria di I° Grado) sarà svolto all'interno delle proprie aule.
16. Le **bottigliette d'acqua** e le **borracce** degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.

17. I **banchi** e le cattedre devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti appositi segnaposto (in corrispondenza con le gambe anteriori).
18. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante **azione educativa** sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
19. Gli **ingressi e uscite** devono avvenire in modo ordinato, in fila per uno, con le mascherine indossate e nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e di numero 4 pedate nelle scale. In ogni plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
20. I genitori devono impegnarsi a **rispettare rigorosamente gli orari** indicati per l'entrata e l'uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura dei singoli plessi/consigli di classe, nonché inseriti all'interno dei Protocolli di rientro (per Plesso).
21. Dopo aver **accompagnato o ripreso** i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). Per evitare assembramenti all'esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
22. I singoli Plessi dispongono di **termoscanner**. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.
23. Qualora un alunno si **senta male a scuola** rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell'ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la **reperibilità** di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico (**vedasi Allegato 1**).
24. In caso di **assenza per malattia**, la famiglia è tenuta ad **informare tempestivamente i docenti della classe/sezione e l'Ufficio alunni della Segreteria dell'istituto**, con modalità da definire che saranno comunicate tramite circolare.
25. Per la scuola dell'infanzia, dopo **assenza per malattia superiore a 3 giorni**, la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
26. Secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020, per la **riammissione a scuola** è necessaria una **attestazione del pediatra o del medico di base** "che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19". Su questo punto si attendono chiarimenti da parte dell'ASL.
27. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto i **rotoloni di carta usa e getta di cui i bagni sono dotati**. Allo stesso modo, **le tovagliette** di stoffa usate alla scuola dell'infanzia saranno sostituite da salviette usa e getta.
28. **I bambini della scuola dell'infanzia possono, ma non necessariamente**, essere accompagnati e prelevati, negli orari concordati con i docenti della sezione, da un solo genitore che sosterrà nei locali per pochi secondi previa esibizione del green pass. Il genitore compilerà la modulistica prevista per chi accede dall'esterno dei locali scolastici ed allo stesso verrà misurata la temperatura.
29. I **colloqui dei genitori** con i docenti si svolgono a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email o prenotazione sul registro elettronico, salvo casi particolari.
30. Per le lezioni di **educazione fisica** alla scuola secondaria di primo grado, gli alunni si presenteranno a scuola già in tuta e scarpe da ginnastica.
31. Si può portare da casa esclusivamente la **merenda**. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
32. Per altre indicazioni di dettaglio (**percorsi di ingresso e uscita**, orari, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche inserite nel Regolamento (di cui il presente documento è uno degli Allegati) e nei Protocolli di Rientro per Plesso.

